

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 95 del 08-11-2021



Parco Archeologico di Naxos Taormina

Via Lungomare Schisò s.n. – 98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **182** del **08-11-2021**

Oggetto	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA GESTITA CON RDO DELLA PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DEL NUOVO D.L. N° 77/2021 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS -CIG 8942805C22
----------------	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEL PARCO

Vista la determina n. 168 del 19/10/2021 con la quale si è stabilito di indire per l'affidamento del servizio di pulizia dei siti del Parco Archeologico di Naxos Taormina una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara gestita con RDO della Piattaforma Mepa con invito di almeno 5 operatori ai sensi del nuovo D.L. n° 77/2021 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come disposto dall'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 con invito a cinque ditte iscritte sulla piattaforma MEPA;

Visto l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che, ai sensi dell'art.77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti da aggiudicarsi, come nella fattispecie di cui alla presente determinazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Richiamato in proposito l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 con il quale la Regione Siciliana ha recepito il D.Lgs. n. 50/2016, ivi compreso pertanto il sopracitato art. 77;

Visto quanto disposto dall'art. 77, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, per gli appalti sopra soglia, i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC;

Visto inoltre quanto disposto dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 77 del citato Decreto legislativo, secondo cui *“la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono*

considerate di non particolare complessità le procedure che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara (Cfr. paragrafo 3 della *Premessa* delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016);

Rilevato, inoltre, che:

- la disciplina di nomina della commissione "sottosoglia" (art. 77, comma 3, penultimo periodo) è una norma derogatoria al sistema ordinario del ricorso all'Albo che prevede che il Presidente viene "*individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati*" (art. 77, comma, 8);
- il Presidente della commissione "sottosoglia", in quanto costituita da componenti interni, non può pertanto essere scelto, come previsto dal comma 8 dell'art. 77 (per il sistema ordinario del ricorso all'Albo) tra i "*commissari sorteggiati*" (componenti esterni), poiché in tal caso dovrebbe essere componente esterno e non interno; d'altra parte, se il legislatore avesse voluto escludere la possibilità di nominare il Presidente fra i componenti interni alla stazione appaltante, avrebbe dovuto espressamente precisarlo al comma 3 dell'art. 77;
- la disciplina contenuta nell'art. 36 ha unificato, rispetto al regime precedente, tutta la disciplina dei contratti sotto soglia ivi compresi gli affidamenti in economia (ex artt. da 121 a 125 del D. Lgs. n. 163/2006) e, come per gli affidamenti in economia, non ha previsto l'applicazione di tutte le disposizioni del Codice a questo tipo di affidamenti, ma solo quelle specifiche contenute nell'articolo stesso, unitamente ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (art. 30, comma 1) nonché di rotazione (art. 36, comma 1);

Dato atto che la suddetta norma:

- ha di fatto abrogato la "soglia" di cui all'art. 9, comma 6, della L.R. n. 12/2011 (*oltre "1.250 migliaia di euro"*) demandando alla commissione (da nominarsi ai sensi del comma 6 del medesimo art. 9) le valutazioni delle offerte nelle gare di appalto di importo non più oltre "*1.250 migliaia di euro*" ma "*pari o superiore*" alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016";
- ha disposto, per gli appalti superiori alla soglia ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, che il sorteggio, per la costituzione della commissione giudicatrice, avverrà tra gli iscritti all'albo UREGA fino a quando non sarà istituito l'albo ANAC;
- ha mantenuto inalterato l'intero sistema di nomina della Commissione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, atteso che solo il comma 6 dell'art. 9 è stato interessato dalla novella;
- l'introduzione del limite sottosoglia per gli appalti di cui all'art. 9 della L.R. n. 12/2011 è immediatamente operativo;

Considerato che:

- l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 ha, di fatto, introdotto anche nell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 il limite del sotto soglia, così come previsto dall'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, anch'esso da considerarsi immediatamente operativo; secondo il criterio ermeneutico logico-sistematico, sarebbe infatti del tutto illogico considerare operante il limite del sottosoglia, quale discrimine per la nomina di commissari "interni" anziché "esterni", solo con riferimento all'art. 9 della LR 12/2011 e non invece con riferimento all'art. 8 della medesima legge regionale: diversamente, ad esempio, si avrebbe l'effetto paradossale secondo cui per appalti di lavori di importo tra € 1.250.000 e € 5.225.000 (attuale soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di lavori) da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante avrebbe facoltà di nominare una commissione "interna", mentre invece tale facoltà non sarebbe riconosciuta alla medesima stazione appaltante per appalti di lavori di importo inferiore a € 1.250.000;
- l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 ha abrogato l'art. 8 della L.R. n. 12/2011 a far data dall'istituzione dell'albo ANAC;

- per appalti sottosoglia o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di avvalersi della facoltà di nominare componenti interni alla stazione appaltante, l'istituzione dell'Albo ANAC è neutra rispetto alla composizione della commissione giudicatrice, atteso che tutti i commissari, compreso il Presidente, sono nominati dalla stazione appaltante e che, di conseguenza, in tal caso, anche nel territorio della Regione siciliana, è immediatamente applicabile l'art. 77, comma 3, in quanto sarebbe illogico nonché irrazionale attendere un evento neutro;

Constatato che la fattispecie di cui alla presente determinazione ricade tra gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 nonché tra quelli che non presentano particolare complessità. Infatti, ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'invito a presentare offerta indica specifiche e puntuali formule per l'attribuzione di sub-punteggi tabellari secondo criteri basati sul principio on/off (*i sub-punteggi sono attribuiti in forma predeterminata in presenza di corrispondenti determinati sub-elementi, senza alcuna valutazione discrezionale*);

Ritenuto, pertanto, sulla base del quadro normativo sopra delineato, nonché in ossequio ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità (art. 30, comma 1) che la commissione di gara cui affidare anche la valutazione tecnico-economica delle offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere nominata tra il personale interno alla stazione appaltante;

Dato atto che alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice, composta da tre dipendenti di questa stazione appaltante, individuati secondo quanto stabilito dal Codice degli appalti, deve procedere il Dirigente della stessa; ai fini dell'osservanza del criterio di rotazione (art. 36, comma 1), si fa richiamo a quanto stabilito in proposito dall'ANAC con la Deliberazione n. 620/2016 riguardo la nomina di componenti "interni" delle commissioni giudicatrici per le procedure bandite dall'ANAC, e più precisamente: <<*La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dirigente/funziionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale della stazione appaltante*>>;

Vista la delibera n. 163 del 22.12.2015 ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

Rilevato che sulla base dei principi desumibili dal citato articolo 77:

- - la Commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- - la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Accertato che il termine fissato per la presentazione delle offerte scade alle ore 09,00 del 08/11/2021;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti ed individuare i membri di detta Commissione tra i propri dipendenti, come di seguito specificati, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute:

- Funz. Dirett. Salvatrice Tinghino – Funziionario in servizio presso il Parco – Presidente della Commissione;
- Funz. Dirett. Mariagrazia Vanaria – Funziionario in servizio presso il Parco – Componente;
- Istr. Dirett. Giovanna Licalsi istruttore in servizio presso il Parco — Componente;

Ritenuto di nominare Presidente della Commissione giudicatrice la Funz. Dirett. Salvatrice Tinghino e di avvalersi per le funzioni di segreteria della Commissione dell'Istruttore Giovanna Licalsi, dipendente del Parco;

DETERMINA

Di nominare per quanto esposto in premessa la commissione giudicatrice preposta alla valutazione

delle offerte pervenute per la gara mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia dei siti del Parco Archeologico di Naxos Taormina, i cui componenti vengono così individuati:

- Funz. Dirett. Salvatrice Tighino – Funzionario in servizio presso il Parco – Presidente della Commissione;
- Istr. Dirett. Giovanna Licalsi istruttore in servizio presso il Parco – Componente e segretario verbalizzante;
- Funz. Dirett. Mariagrazia Vanaria – Funzionario in servizio presso il Parco - Componente

Di precisare che al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, mentre il Segretario dovrà rendere la dichiarazione per quanto riguarda le cause di incompatibilità di cui all'art. 77 comma 6, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.

Di precisare altresì, che ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito internet del Parco di Naxos.

Di dare atto che ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti alla stazione appaltante.

Di dare atto che la presente determinazione:

- - va trasmessa ai componenti la Commissione giudicatrice;
- - va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta i riflessi sulla situazione economico - finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente;

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

Giardini Naxos, 08-11-2021

Il Responsabile del Procedimento
TIGANO GABRIELLA

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;

VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;

VISTO l'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione

DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

ADOPTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “**NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA GESTITA CON RDO DELLA PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DEL NUOVO D.L. N° 77/2021 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS -CIG 8942805C22**”

Giardin Naxos, 08-11-2021

Il Direttore
TIGANO GABRIELLA